



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

L'azione revocatoria ordinaria presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra creditore e debitore disponente e l'effettività del danno

L'azione revocatoria ordinaria, prevista dall'art. 2901 c.c., presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nonché l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, e la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo per gli atti a titolo oneroso, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

Tribunale di Roma, sentenza del 13.7.2020, n. 10140

...omissis...

Preliminarmente va osservato che l'azione revocatoria ordinaria, prevista dall'art. 2901 c.c., presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nonché l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia

patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, e la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo per gli atti a titolo oneroso, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

In ordine ai requisiti oggettivi, come noto, le ragioni di credito rilevano anche se non accertate giudizialmente od esigibili, essendo sufficiente un'aspettativa non pretestuosa (cfr. Cass. sez. II, n. 2008/2002).

Ed invero, sempre con riferimento all'elemento oggettivo e, in particolare, alla natura del credito a garanzia del quale si agisce in revocatoria, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui anche "il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" [cfr., ex multis, Cass. civ., 9.02.2012, n. 1893; in senso conforme, Cass. civ., 5.03.2009, n. 5359, secondo cui "L'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Fattispecie relativa ad azione revocatoria proposta a garanzia di un credito scaturente da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva)"; Cass. civ., 14.09.2007, n. 19289, in cui si precisa che, nei casi di credito c.d. litigioso, "l'accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore...ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria"; Cass. civ., 1.06.2007, n. 12849, in cui si evidenzia che "è sufficiente al creditore procedente in revocatoria l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria; la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta al sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c."; nonché Cass. civ., 10.02.1996, n. 1050, in cui si afferma che "Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale".

Quanto all'eventus damni non è prevista la sussistenza in concreto di un danno in fieri a carico del creditore, ma è sufficiente anche il mero pericolo di pregiudizio per le ragioni creditorie (c.d. periculum damni); in altre parole, non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. civ., n. 2792/2002; n. 8930/1987; n. 1700/1982; cfr. anche Cass. civ., n. 2971/1999 per cui è sufficiente che l'atto produca pericolo o incertezza per la realizzazione del credito), da valutare alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura della effettiva realizzazione del credito dell'attore in revocazione, realizzazione che potrà anche non avvenire sul bene oggetto dell'atto stesso, perché per intero ed effettivamente aggredito dal creditore ipotecario, senza, tuttavia, che ciò valga già ex ante, fin dal momento della proposizione dell'azione revocatoria, ad elidere l'interesse attuale dell'attore, che l'azione stessa intende tutelare (Cass. civ., n. 19131/2004).

In ordine ai requisiti soggettivi, il creditore non doveva accertare ante causam l'effettiva sussistenza della scientia damni in capo agli acquirenti e al venditore, sui quali grava l'onere della prova – da esercitare in corso di causa- sulla mancanza di consapevolezza del pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe potuto apportare alle ragioni creditorie.

Nel caso che ci occupa, il debitore, regolarmente convenuto, ha preferito rimanere contumace e nulla ha dedotto in merito al pregiudizio arrecato alla posizione creditoria con la vendita di tutti i suoi beni.

Peraltro, quanto alla consapevolezza del pregiudizio arrecato alle future ragioni creditorie "scientia damni", nelle ipotesi di atti dispositivi successivi al sorgere del credito, non occorre necessariamente che il debitore abbia avuto particolarmente presente un determinato creditore; non rileva, cioè, la consapevolezza della specifica (futura) ragione creditoria

dell'attore in revocatoria, essendo invece sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 3.5.2010, n. 10623; Cass. civ., 25.10.2007, n. 22365; Cass. cv., 23.3.2004, n. 5741; Cass. civ., 19.3.1996, n. 2303; Cass. civ., 23.11.1985, n. 5824).

Per dirla con altre parole, dovendo essere riscontrato il requisito dell'"anteriorità" del credito, rispetto all'atto dispositivo, "al momento in cui il credito stesso insorge" (arg. da Cass. civ., n.1050/1996, cit.), non v'è dubbio che ,il momento di instaurazione del procedimento monitorio, cui è seguito l'emissione del relativo provvedimento, determina , per il creditore la legittimità di agire in revocatoria per tutti gli atti sorti successivamente al proprio credito, atteso che, il pregiudizio dell'atto in questione può essere determinato anche in termini di maggiore difficoltà od incertezza, costituendo i beni oggetto di compravendita gli unici posseduti dal debitore " facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili; arg., anche, da Cass. civ., 18.05.2005, n. 10430; Cass. civ., 6.04.2005, n. 7104; Cass.civ., 21.06.1999, n. 6248).

Nonostante tali considerazioni, il giudice non può pronunciarsi sulla domanda revocatoria di parte attrice , avendo la stessa rinunciato a coltivare il giudizio intrapreso e non essendo consentito al giudice di pronunciarsi oltre il limite della richiesta (art. 112 c.p.c: corrispondenza tra chiesto e pronunciato);

pertanto dichiara cessata la materia del contendere.

Per le stesse motivazioni, le eccezioni di parte convenuta devono essere rigettate in quanto infondate in fatto e in diritto; ne consegue che l'azione risarcitoria che trova fondamento nell'art. 96 c.p.c., comma 2 e che disciplina la responsabilità processuale aggravata non può trovare accoglimento, non sussistendo, al momento della proposizione della domanda e successivamente alla stessa, mala fede o colpa grave dell'attrice.

Atteso l'esito della lite deve disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale *omissis*, il 26.11.2015, al n. 87777 di formalità a favore di *omissis* S.r.l., con onere delle spese a carico dell'attrice.

In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono essere compensate attesa la reciproca soccombenza delle parti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere; dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita *omissis* con onere delle spese a carico dell'attrice; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

